



**ALLEGATO 6**

**STATUTO  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI  
ASECO S.P.A.**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

## SOMMARIO

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
Articolo 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	3
Articolo 3 – DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	4
Articolo 4 – ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	5
Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	6
Articolo 6 – FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	6
Articolo 7 – REPORTING .....	8
Articolo 8– MODIFICHE DELLO STATUTO .....	10

## **Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 È istituito presso ASECO S.p.a. un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello" o anche "MOGC"), ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto"), recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
- 1.2 Il presente Statuto è predisposto da ASECO al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.
- 1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili agli amministratori.

## **Articolo 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 2.1 L' Organismo di Vigilanza può essere un organo monocratico o collegiale (in numero di tre).
- 2.2 L'Amministratore Unico provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.
- 2.3 Il compenso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è definito in un'apposita delibera dell'Amministratore Unico.
- 2.4 I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, nelle procedure di controllo e organizzazione aziendale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
- 2.5 I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con

il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

- 2.6 L'Organismo di Vigilanza deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'Amministratore Unico provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Articolo 3 – DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 3.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per anni tre, rinnovabili. Alla scadenza del mandato gli stessi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, che dovrà avvenire entro 30 giorni.
- 3.2 Ove il componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.5, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore Unico revoca il mandato.
- 3.3 In caso di sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico dovrà provvedere alla nomina del sostituto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'evento.
- 3.4 Le dimissioni da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere esercitate in qualsiasi momento e devono essere comunicate per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, all'Amministratore Unico che entro 30 giorni dovrà provvedere alla nomina del sostituto.
- 3.5 Nell'ipotesi di sopravvenuta incapacità, morte, dimissioni, revoca o decadenza del componente (precedenti punti 3.2 - 3.3 - 3.4), l'Organismo di Vigilanza potrà riunirsi, nelle more della nomina del sostituto, per esigenze indifferibili, adeguatamente motivate.
- 3.6 Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito al suo componente da parte dell'Amministratore Unico, questi potrà

deliberarne la revoca soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- b) un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- c) l'emanazione di decreto che dispone il giudizio a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- d) l'emanazione di decreto che dispone il giudizio a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- e) l'emanazione di sentenza di condanna in primo grado a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Amministratore Unico provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato, contestualmente alla revoca del precedente.

#### **Articolo 4 – ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 4.1 L' Organismo di Vigilanza ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività.
- 4.2 L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- 4.3 Di ogni riunione il componente dell'Organismo di Vigilanza deve dare preventiva informativa all'Amministratore Unico, specificando l'ordine del giorno.
- 4.4 Il componente dell'Organismo designato cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare:
  - l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
  - per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
  - la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dal componente l'Organismo di Vigilanza.

- 4.5 L'Organismo può deliberare di procedere ad audizioni, nel corso delle riunioni, di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate. Alle riunioni dell'Organismo possono essere chiamati a partecipare, altresì, senza diritto di voto, i Dirigenti, responsabili delle singole direzioni/strutture aziendali o delle aree territoriali.
- 4.6 L'Organismo può effettuare, nell'ambito delle attività a rischio reato, anche senza preavviso, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altre componenti del sistema di controllo esistente ex D. Lgs. n. 231/01, nonché verifiche, richieste di informazioni su singole operazioni o atti.
- 4.7 Le delibere dell'Organismo di Vigilanza nella modalità collegiale sono dichiarate valide qualora vi sia la maggioranza del consenso.

#### **Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

- 5.1 Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
- 5.2 Il componente dell'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Articolo 6 – FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 6.1 L' Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:
- a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
  - b) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
  - c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del MOGC;
  - d) vigilare sulla validità e adeguatezza del MOGC;
  - e) segnalare al vertice aziendale aggiornamenti al MOGC nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;

- f) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso. A tal proposito si rinvia al successivo art. 7. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- g) attuare, in conformità al MOGC, un efficace flusso informativo che consenta all'Organismo di riferire agli organi sociali competenti;
- h) individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
- i) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
- j) verificare e controllare, secondo la periodicità stabilita nel Regolamento, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- k) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- l) effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- m) sollecitare il vertice aziendale per l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività;
- n) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- o) archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta e originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti.

6.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società e del presente Statuto;
- b) accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni

- attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
  - d) disporre che i Responsabili di tutte le Funzione aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali

### **Articolo 7 – REPORTING**

- 7.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del Modello accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione. A tal fine, comunica e relaziona su base continuativa all'Amministratore Unico e trasmette, inoltre, con periodicità semestrale, allo stesso Amministratore Unico una relazione contenente:
- l'attività complessivamente svolta nel corso del semestre;
  - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
  - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del MOGC e il loro stato di realizzazione;
  - l'elenco delle attività che si prevedono per il semestre successivo.
- 7.2 L'Organismo di Vigilanza predispone, inoltre, con cadenza annuale, un rapporto scritto per al Collegio Sindacale, relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguenti dalla stessa e il piano delle attività per l'anno successivo.
- 7.3 L'Organismo dovrà, inoltre, riferire tempestivamente al Collegio Sindacale, eventuali violazioni poste in essere dall'Amministratore Unico affinché il Collegio adotti gli opportuni provvedimenti.
- 7.4 All'Organismo di Vigilanza dovranno pervenire tempestivamente tutte le informazioni, dati, notizie e autovalutazioni richieste dallo stesso Organismo alle strutture aziendali. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza avvengono attraverso canali di reporting specificatamente dedicati e possono avvenire tramite riunione soggetta a verbalizzazione/documento interno.
- 7.5 L'Organismo di Vigilanza è inoltre destinatario di comunicazioni, informazioni documentazione spontanee da parte di chiunque operi nell'interesse della società (ad



es. amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori esterni) per aspetti connessi all'attuazione e osservanza del Modello o comunque inerenti attività aziendali a rischio reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

A tale scopo:

- i Direttori o responsabili di struttura devono raccogliere tutte le segnalazioni presso la propria struttura e/o dall'esterno, aventi ad oggetto la commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, o comunque le violazioni o sospette violazioni del Modello adottato da ASECO; ciascun Direttore o responsabile di struttura deve predisporre idonei strumenti per la raccolta delle segnalazioni e comunicazioni da parte dei dipendenti o collaboratori esterni della propria struttura;
- l'afflusso delle segnalazioni di cui sopra, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato, senza ritardo, verso l'Organismo di Vigilanza, secondo i canali informativi di seguito descritti;
- le segnalazioni potranno essere riportate all'Organismo tramite posta elettronica/riunione soggetta a verbalizzazione/documento interno o comunque in forma scritta. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, ove richiesta, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone comunque interessate e/o coinvolte;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

Circa le modalità di inoltro delle segnalazioni devono essere rispettati i principi di cui al MOGC (sezione "Flusso informativo verso/da l'Organismo di Vigilanza").

Oltre alle segnalazioni anche ufficioso di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con

- profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni applicate (ivi compresi i provvedimenti contro i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

### **Articolo 8- MODIFICHE DELLO STATUTO**

- 8.1 Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Amministratore Unico, su proposta o previo parere obbligatorio non vincolante dell'Organismo di Vigilanza.